



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI
UFFICIO SCOMMESSE

Prot. /RU

A: "Società di corse"

trasmesso via PEC:

OGGETTO: Regole amministrative per la sottoscrizione del disciplinare di cui all'articolo 1, comma 1054, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L'articolo 1, comma 1054, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 stabilisce che *"Le società che gestiscono gli ippodromi sono autorizzate alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli, previa sottoscrizione di un apposito disciplinare con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base dei criteri e dei principi delle convenzioni di concessione che regolano la raccolta del gioco pubblico"*.

In base alla predetta norma e all'applicazione dei principi ivi richiamati, desumibili dalla normativa speciale in materia di concessioni del gioco pubblico e da quella prevista dal nuovo codice degli appalti, l'Agenzia ha predisposto lo **schema di disciplinare** per la raccolta delle **scommesse ippiche**, approvato con determinazione direttoriale n. _____ del _____, che si trasmette in allegato a codesta Società, in base anche all'impegno fissato con la lettera del in riscontro al comunicato del 17 gennaio 2018.

Unitamente al **disciplinare**, con la presente si trasmettono anche lo schema di domanda, le **regole tecniche** per la **dotazione tecnologica** che codesta Società deve implementare e il nomenclatore unico delle definizioni.

Salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nella presente, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni.

La sottoscrizione del suddetto **disciplinare** è subordinata al possesso da parte di codesta Società dei requisiti di seguito elencati:

1. essere riconosciuta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
2. essere iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., ove ne sussista l'obbligo;
3. possedere una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dalle **regole tecniche** o, laddove non posseduta, impegnarsi a realizzarla entro il termine di sottoscrizione del **disciplinare** e impegnarsi a mantenerla per l'intera durata del **disciplinare** stesso;
4. disporre, all'interno dello spazio economico europeo, di infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto del **disciplinare** e, ove non possedute, impegnarsi a realizzarle;



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI

UFFICIO SCOMMESSE

5. insussistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 452-quaterdecies del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile, fatti salvi gli ulteriori casi di insussistenza di requisiti previsti dall'articolo 24, comma 25 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
6. Insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Nei casi di cui ai punti 5. e 6. non si può procedere alla sottoscrizione del **disciplinare** se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei



AGENZIA
ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI

UFFICIO SCOMMESSE

membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'impossibilità a contrarre e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

7. Insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Insussistenza di violazioni agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati di cui **ADM** è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo.

Il presente punto non si applica quando la **Società di corse** ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

8. Insussistenza di una delle seguenti situazioni:
 - a. aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50;
 - b. trovarsi in stato di fallimento o in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;



AGENZIA
ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI

UFFICIO SCOMMESSE

- c. essersi resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità;
 - d. essere soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - e. non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla presentazione della domanda e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
9. ai sensi dell'articolo 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, il titolare dell'impresa o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, non risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, ovvero non risultino imputati per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Le stesse condizioni valgono anche per le persone fisiche che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio delle predette società in misura superiore al 2% (due per cento), nonché per il coniuge non separato di tutti i soggetti sopraindicati o, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, al titolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero al direttore generale della società di gestione del fondo;

La sottoscrizione è altresì subordinata all'assolvimento degli oneri di seguito riportati:

- regolarità dei pagamenti aventi ad oggetto somme dovute ad **ADM** e all'Erario in relazione all'attività di raccolta delle **scommesse**, con l'impegno, in caso contrario, a regolarizzare la propria posizione entro la data di sottoscrizione del **disciplinare**;
- impegno a comunicare tempestivamente ad **ADM** ogni variazione societaria o nuovo elemento, che dovesse intervenire sino alla sottoscrizione del **disciplinare**;
- trasmissione della attestazione, redatta secondo il modello allegato 1, della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 resa da tutti i soggetti previsti dal successivo articolo 85. In alternativa tali dichiarazioni potranno essere rese dal legale rappresentante per conto dei medesimi soggetti utilizzando il modello allegato 1 bis;



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI

UFFICIO SCOMMESSE

- trasmissione della documentazione, redatta secondo i modelli allegato 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater, necessaria alla richiesta da parte di **ADM** dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 agli Uffici Territoriali del Governo competenti; tale documentazione deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall'articolo 85 e dall'articolo 91, comma 5 del medesimo decreto legislativo.
- trasmissione della attestazione, redatta secondo il modello allegato 3, della sussistenza o meno di eventuale condanna, anche con sentenza non definitiva, ovvero della condizione di imputato, per uno dei delitti di cui all'articolo 24, comma 25 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98; resa da ciascuno dei soggetti indicati dettagliatamente nel predetto articolo. In alternativa tali dichiarazioni potranno essere rese dal legale rappresentante per conto dei medesimi soggetti utilizzando il modello allegato 3 bis;
- trasmissione della dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come disposto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Qualora codesta Società si trovi in una delle situazioni di cui al punto 5., limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 8., è ammessa prova di aver risarcito o essersi impegnata a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Si rappresenta che i punti 5, 6, 7, 8 e 9 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

La domanda volta a richiedere la sottoscrizione del **disciplinare**, redatta secondo lo schema in allegato e corredata dalla documentazione ivi indicata attestante il possesso dei requisiti richiesti, può essere trasmessa alla casella di posta elettronica certificata dir.giochi.scommesse@pec.adm.gov.it:

- a. con firma digitale/firma elettronica qualificata/firma elettronica avanzata del legale rappresentante di codesta Società con indicazione in chiaro sul documento, se previsto dal sistema di firma, dell'avvenuta apposizione della firma stessa;
- b. con firma del legale rappresentante di codesta Società insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

In alternativa, può essere trasmessa in originale con firma autografa del legale rappresentante di codesta Società insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Dalla data di ricezione da parte dello scrivente Ufficio della domanda di sottoscrizione, codesta **Società di corse** sarà convocata entro i successivi 60 giorni per la sottoscrizione del **disciplinare**.



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI

UFFICIO SCOMMESSE

Per le tipologie di gioco non esercitate all'atto della sottoscrizione del **disciplinare** e nel caso scelga di non continuare ad avvalersi dello stesso fornitore del servizio di connettività, entro sei mesi dalla data di stipula del **disciplinare**, codesta Società deve consegnare la **relazione tecnica**, effettuare la sessione di prova e chiedere la verifica tecnico-funzionale della propria rete telematica; la calendarizzazione delle verifiche sarà effettuata dallo scrivente Ufficio secondo l'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste.

Nell'ipotesi di cui al capoverso precedente, la raccolta delle **scommesse** potrà iniziare soltanto a seguito dell'esito positivo della verifica tecnico-funzionale.

Si rappresenta infine che, decorsi dieci mesi dalla data di ricezione del presente documento, in assenza di sottoscrizione del **disciplinare**, sarà interdetta l'attività di raccolta delle **scommesse** fino alla effettiva sottoscrizione.

Si rammenta altresì che entro 90 giorni dalla sottoscrizione, codesta **Società di corse** è tenuta a presentare la garanzia di cui all'articolo 15 del **disciplinare**.

All'indirizzo di posta elettronica adm.disciplinareippica@adm.gov.it può essere richiesto ogni ulteriore chiarimento circa la procedura volta alla sottoscrizione del **disciplinare** per la raccolta delle **scommesse ippiche**. **ADM** provvede a inviare le risposte all'indirizzo di posta elettronica –anche non certificata – da cui proviene la richiesta.

IL DIRIGENTE
Fabrizio Fiorentino